



Comune di Verona MOZIONE

Oggetto: Riconoscimento delle FAMIGLIE ANAGRAFICHE CON VINCOLO AFFETTIVO e attribuzione di DIRITTI a loro favore

Signori/e Consiglieri/e,

Premesso che:

1. la comunità cittadina veronese, al pari di quella italiana, sta vivendo importanti mutamenti sociali, caratterizzati in particolare dall'affermazione di nuovi paradigmi familiari che, pur non concretizzandosi nell'istituto del matrimonio, si fondano su convivenze stabili e durature, su rapporti di assistenza morale e materiale reciproca, di condivisione dell'abitazione e dei bisogni fondamentali, che tipicamente connotano i diritti-doveri dei coniugi;
2. si profila quindi la necessità, sempre più urgente, di superare situazioni di discriminazione e di favorire l'integrazione sociale, culturale ed economica di coppie non sposate, regolarmente coabitanti, siano esse di sesso diverso o dello stesso sesso;

Precisato che con questo provvedimento non si intende affatto delegittimare il ruolo sociale della famiglia fondata sul matrimonio, bensì si intende compiere un passo significativo verso l'estensione di diritti e opportunità a coppie che finora ne sono escluse;

Considerato che già alcune Amministrazioni Comunali si sono attivate per rendere affettivo il riconoscimento anagrafico di questi nuovi nuclei familiari connotati da convivenze stabili e durature, come nel caso dell'ordinanza del Sindaco di Vicenza n. 31889 del 07/05/2012 entrata in vigore l'1 Giugno 2012, che in due anni ha favorito il riconoscimento di 122 persone;

Dato atto che:

3. in Italia l'anagrafe è regolata dalla legge n. 1228/1954, nonché dal suo Regolamento di attuazione approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 e s.m.;
4. il Regolamento definisce il concetto di «famiglia anagrafica» (art. 4) quale formazione costituita da persone che coabitino e siano legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela ma anche solo da «*vincoli affettivi*», distinguendo invece quello di «convivenza anagrafica» (art. 5) quale insieme di persone normalmente e abitualmente coabitanti nello stesso Comune per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena, e simili;
5. le due fattispecie - famiglia e convivenza - sono accomunate dal fatto di riferirsi a più persone coabitanti mentre si distinguono per almeno un elemento, ovvero l'esistenza o la mancanza di parentela o di un vincolo affettivo tra le persone che coabitano. L'esistenza di tale vincolo viene attestata dagli interessati al momento dell'iscrizione o della modifica anagrafica della famiglia o della convivenza ed è **da sola sufficiente a creare la «famiglia anagrafica»**;
6. compito dell'Anagrafe è registrare situazioni di fatto rispecchiando la situazione reale di persone stabilmente residenti in un determinato territorio comunale e fornendo per finalità

amministrative (certificazioni) e di studio, notizie su quei raggruppamenti di persone coabitanti ed aventi i precisati vincoli, anche solo affettivi, che costituiscono appunto le «famiglie anagrafiche», o coabitanti per altri motivi che, invece, costituiscono le «convivenze anagrafiche»;

7. Il Regolamento prevede che l'esistenza del solo legame affettivo sia sufficiente per la costituzione di una famiglia anagrafica ed anzi prescrive che la sua costituzione o modificazione debba essere obbligatoriamente registrata all'Anagrafe (art. 13, co. 1, lett. b) anche attraverso una dichiarazione resa con una raccomandata postale (art. 13, co. 3). In mancanza di comunicazione, i competenti Uffici anagrafici devono procedere all'iscrizione d'ufficio, una volta acquisite le informazioni che comportano l'istituzione o la modificazione di posizioni anagrafiche (art. 15, co. 1). Ciascun componente della famiglia può rendere le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni anagrafiche degli altri componenti della famiglia (art. 6, co. 1);

Tutto ciò premesso;

VISTI:

8. la L. 24/12/1954, n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”;
9. il D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223 “Regolamento anagrafico della popolazione residente”;
10. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO

a dare le necessarie direttive all'Ufficio Anagrafe affinché, nei casi di persone coabitanti che non siano legate da rapporti di matrimonio, parentela, affinità, adozione o tutela, bensì esclusivamente da vincoli affettivi, possa **registrare, su loro richiesta**, la volontà di costituire un unico nucleo familiare e possa provvedere al rilascio dell'attestazione di iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente **quale “famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi”**.

La richiesta di attestazione può essere inoltrata:

- dai cittadini residenti nel Comune e coabitanti nella stessa unità immobiliare, che già costituiscono una famiglia anagrafica;
- dai cittadini che costituiscono una nuova famiglia o dai cittadini che subentrano in una famiglia già esistente.

In entrambi i casi i richiedenti non devono essere necessariamente legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione o tutela;

Gli Uffici anagrafici potranno dar seguito alle suddette richieste secondo le seguenti modalità operative:

- i. come già oggi avviene, all'atto della richiesta di costituzione o mutamento di nuova famiglia anagrafica, gli Uffici d'anagrafe delegati dovranno raccogliere formalmente, oltre all'indicazione dell'intestatario, anche le ragioni per le quali la richiesta stessa è formulata, in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223 ma dovrà prevedere un apposito campo in cui indicare l'esclusività dei vincoli affettivi.

- ii. nel caso di coabitazione per “vincoli affettivi”, la richiesta dovrà essere sottoscritta da entrambi gli interessati alla presenza dell’Ufficiale d’Anagrafe e/o con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445;
- iii. in presenza della domanda di cui al precedente punto, l’Ufficiale d’Anagrafe, una volta verificata:
 - a) la dichiarazione sottoscritta dagli interessati,
 - b) l’esistenza dello stato di coabitazione degli interessati stessi, sulla base della documentazione d’ufficio,rilascia “l’attestazione di iscrizione nell’anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi”;
- iv. nel caso in cui la richiesta di cui sopra sia presentata da persone che già costituiscono una famiglia anagrafica, ma per le quali non esiste la relativa dichiarazione formalmente sottoscritta, l’Ufficiale di Anagrafe incaricato farà sottoscrivere agli interessati la conferma di coabitazione per vincoli affettivi, contestualmente alla richiesta di attestazione;

la dichiarazione di “esistenza di vincoli affettivi” una volta registrata non è soggetta a ripensamenti e permane per tutto il periodo della coabitazione nella famiglia anagrafica di appartenenza.

IMPEGNA ALTRESÌ IL SINDACO

a promuovere nelle opportune sedi tutte le azioni necessarie volte a raggiungere i seguenti ulteriori obiettivi, collegati al riconoscimento dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica, costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi:

- i. la legittimazione ad ottenere informazioni sullo stato di salute del convivente, nonché ad assisterlo nelle strutture sanitarie in caso di degenza, da realizzarsi tramite **convenzione con la ULSS di competenza**;
- ii. la possibilità di accesso alla assegnazione di alloggi popolari ai sensi della L. R. Veneto n. 10/1996, da realizzarsi tramite **modifica del Regolamento di AGECE e ATER**;
- iii. l’accesso per le coppie ai servizi dei consultori familiari, ai sensi della L. n. 405/1975;
- iv. una maggiore tutela in caso di violenza domestica;
- v. di avere accesso a documentazione presso le Amministrazioni Pubbliche per conto del convivente;
- vi. anche alla luce del Nuovo Isee garantire parità, rispetto alle coppie coniugate, di trattamento economico e diritti di iscrizione nei regolamenti dei servizi per l’infanzia (asili nido, scuole dell’infanzia, centri estivi ricreativi, ecc);
- vii. sostenere i nuclei familiari con figli minori attraverso agevolazioni tariffarie quali ad esempio tariffe mense, tariffe piscine comunali, trasporto pubblico, spazi culturali, ecc;
- viii. l’attribuzione dei permessi al convivente detenuto ai sensi della L. n. 354/1975;
- ix. la possibilità di disporre il trapianto di organi del convivente deceduto;

x. eventuali agevolazioni sui servizi rivolte a coppie e famiglie;

27 Gennaio 2015

firmato Consiglieri/e

Elisa La Paglia
Orietta Salemi
Damiano Fermo
Luigi Ugoli
Michele Bertucco
Stefano Vallani
Fabio Segattini